

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 dd. 11 agosto 2016

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione fra i Comuni di Sanzeno – Predaia e l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per:

- **servizio straordinario e temporaneo di trasporto urbano turistico di bus navetta sulla tratta Frazione Tavon (Predaia) – Santuario di San Romedio per il periodo dal 02 giugno al 08 luglio 2016;**
- **servizio turistico estivo dal 16.07.2016 -11.09.2016 con bus navetta tratto Sanzeno/San Romedio e ritorno**

Il Presidente, relatore, comunica:

nel corso delle estati dal 2003 al 2015 è stato organizzato un servizio di bus navetta dalla Frazione di Sanzeno al Santuario di San Romedio e ritorno, mediante sottoscrizione di apposita convenzione fra le Amministrazioni Comunali di Sanzeno, Romeno , Coredo ;

detta iniziativa si è rivelata un'esperienza molto positiva, in quanto ha garantito un servizio di trasporto a vantaggio dei numerosi visitatori del Santuario, non comportando oneri eccessivi a carico dei Bilanci comunali, poichè le spese sostenute dalla Società affidataria del servizio sono state coperte quasi interamente dalle entrate;

anche quest'anno le Amministrazioni intendono attivare il servizio di trasporto con bus navetta, in quanto il Santuario di San Romedio è una delle mete più caratteristiche e frequentate della nostra Regione, pertanto è importante, per l'immagine turistica dei paesi interessati, garantire ai visitatori di poter accedere agevolmente al luogo, senza creare problemi di traffico e di parcheggio.

Rilevato che i rapporti tra le Amministrazioni comunali verranno disciplinati da apposita convenzione;

inoltre l'Azienda per il Turismo Valle di Non Soc. Cooperativa , è disponibile a fornire personale addetto all'informazione turistica ed alla vendita dei biglietti di ingresso per i pullman che, per ragioni organizzative, potranno sostare direttamente nel parcheggio del Santuario, nonché personale addetto alla sorveglianza del parcheggio delle autovetture ubicato in prossimità del Ristorante "Al Mulino". Per il personale in questione l'Azienda per il Turismo Valle di Non – Soc. Cooperativa si assume il costo integrale, mentre le spese varie amministrative e per acquisto di cancelleria potranno essere suddivise in uguale somma fra le tre amministrazioni di Sanzeno – Predaia e Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e quindi in ragione di 1/3 a carico di ognuno e al netto degli incassi di posteggio; con la sottoscrizione della convenzione in parola , le amministrazioni di Sanzeno, Predaia e dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia si impegnano ad effettuare a favore dell'Azienda per il Turismo Valle di Non Soc. Coop. il trasferimento dell'importo dovuto a titolo di compartecipazione della spesa risultante sulla base di apposita ed adeguata rendicontazione e documentazione.

Il costo invece del solo servizio di bus-navetta sarà coperto dai tre Comuni in ragione di 1/3 a carico di ognuno, al netto degli incassi e dell'eventuale contributo P.A.T.

Occorre procedere immediatamente alla definizione e regolamentazione dei reciproci rapporti tra i Comuni in relazione alla gestione del suddetto servizio.

Al riguardo, da parte degli uffici comunali, è stato predisposto uno schema di convenzione, composto di n. 8 articoli, in base al quale viene demandata al Comune di Sanzeno l'effettuazione delle operazioni burocratiche, amministrative e organizzative inerenti l'istituzione del servizio turistico in parola, al fine della sua gestione in maniera unitaria .

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

udita la relazione del Presidente;

ribadito che l'obiettivo del servizio in parola è soprattutto quello di cercare di risolvere i problemi di mobilità interna nel periodo stagionale con maggior afflusso turistico e creare i presupposti per migliorare la vivibilità della località attraverso la creazione di zone pedonali sempre più ampie;

fatto presente altresì che il servizio, se opportunamente utilizzato, comporterà benefici non indifferenti anche per il miglioramento delle condizioni ambientali e della salute dei cittadini (sia turisti che residenti), con una sostanziale diminuzione dell'immissione di sostanze inquinanti nell'aria ;

preso atto dello schema di convenzione composto da n. 8 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto soddisfa lo scopo che l'Amministrazione si è prefissata ;

visto l'art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario dell'Unione ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica - amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n. 3/L , sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

con voti favorevoli n. 7 , contrari n. zero astenuti n. 1 espressi per alzata di mano, dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra i Comuni di SANZENO , PREDAIA e UNIONE DEI COMUNI dell'ALTA ANAUNIA **per:**
 - servizio straordinario e temporaneo di trasporto urbano turistico di bus navetta sulla tratta Frazione Tavon (Predaia) – Santuario di San Romedio per il periodo dal 02 giugno al 08 luglio 2016;
 - servizio turistico estivo dal 16.07.2016 -11.09.2016 con bus navetta tratto Sanzeno/San Romedio e ritorno
2. di dare atto , in particolare che il Comune di Sanzeno viene delegato a svolgere le seguenti operazioni:
 - predisposizione di domanda di contributo alla P.A.T. e acquisizione diretta dell' eventuale contributo provinciale assegnato ;
 - istituzione del servizio e affidamento dello stesso a terzi secondo la disciplina legislativa in materia vigente e previo consultazione con i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati per la definizione del servizio ;
 - pagamento dei corrispettivi alla ditta incaricata dell'esecuzione del servizio, secondo le scadenze che risulteranno da specifico atto di assegnazione dei lavori e relativa convenzione;
 - svolgimento di tutte le ulteriori incombenze per la migliore gestione del servizio sotto il profilo organizzativo ed amministrativo;
3. di autorizzare il Presidente dell'Unione alla materiale sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) del presente dispositivo con scadenza 2016 ;
4. di dare atto che la tariffa del servizio dovrebbe coprire l'intera spesa e che , nell'eventualità che ciò non si verificasse , il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base del bilancio certificato relativo al servizio in oggetto nonché di rinviare a successivo provvedimento della

Giunta la sola regolarizzazione contabile dell'operazione, ivi compreso il trasferimento a favore dell'Azienda per il Turismo Valle di Non, e a seguito della certezza della spesa a carico del bilancio comunale, secondo le disposizioni previste agli artt. 3-4 e 5 dello schema di convezione qui allegato;

5. di precisare fin da ora che per l'iniziativa in parola è stata prevista la spesa in bilancio e di imputare la spesa presunta di € 2.000,00 al cod. int. 1070103 – cap. 920 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso;
6. di dichiarare con voti favorevoli n. 8 contrari n. zero astenuti n. zero espressi per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.